



COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6/7
Fax 078351680 Mail: info@comune.milis.or.it www.comune.milis.or.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 Del 22-10-2018

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale disciplinante l'accesso documentale di cui agli articoli 22 e ss. Legge 241/1990- l'accesso civico "semplice" di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs.vo 33/2013 e l'accesso civico Generalizzato di cui all'articolo 5, comma 2, D. Lgs.vo 33/2013.

L'anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di ottobre, in Milis, con inizio alle ore 13:40 nella residenza municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

Vacca Sergio	Sindaco	P
Deriu Antonello	Assessore	A
Desogus Stefano	Assessore	P
Mastinu Saverio	Assessore	P
Di Filippo Livio	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede il Prof. Vacca Sergio, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Accertato che il numero dei presenti rende legale l'adunanza,

IL PRESIDENTE

In **APERTURA** di seduta pone in discussione l'argomento in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il D. Lgs. 97/2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha introdotto una nuova tipologia di accesso, c.d. “Accesso Civico Generalizzato”, delineato dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”;
- che il novellato art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più al solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma altresì come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
 - l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
 - l'accesso civico “semplice”, previsto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
 - l'accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

DATO ATTO

- che l'art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5,

comma 2, D. Lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016;

CONSIDERATO

- che le Linee Guida recanti “indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013” adottate con Delibera dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, D. Lgs. 33/2013, al Paragrafo 3.1., suggeriscono l'adozione, ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione e disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

ATTESO

- che, le richiamate Linee Guida del 28/12/16, prevedono che il regolamento disciplinate le diverse tipologie di accesso debba essere articolato in tre distinte sezioni:
 - una prima sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
 - una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico “semplice” connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;
 - una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato che regola gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato e provveda ad individuare gli uffici competenti a decidere sulle diverse richieste di accesso;

VISTO

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con la Legge 11 Febbraio 2005, n. 15, con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, con la Legge 2 Aprile 2007, n. 40 e con la Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- il D. Lgs. 267/00, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici così come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017;
- la L. 15/2009, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle PP.AA. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro della Corte dei Conti;
- la L. 69/2009, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
- il D. Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.;

- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- le Prime Linee Guida recanti “indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016» approvate con Delibera dell’ANAC n. 1310 del 28/12/2016;
- le Linee Guida recanti “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013” adottate con Delibera N. 1309 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016;
- Le Linee Guida del Garante Privacy “in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

ACQUISITO preliminarmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell’area amministrativa;

EVIDENZIATO CHE la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTO il D.Lvo 18.08.2000, N° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1.Di approvare il seguente Regolamento disciplinante le tre diverse tipologie di accesso previste dal nostro ordinamento (Accesso Documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90 – Accesso civico “Semplice” di cui all’art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 – Accesso civico “Generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013) al fine di definire in modo organico e coordinato i profili di applicazione delle tre tipologie di accesso, garantendo piena attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e definito all’art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013 come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle PPAA.
- 2.Di dare atto che il regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto Comunale.
- 3.Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di Servizio per quanto di competenza.

Di DICHIARARE, data l'urgenza, con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 09-10-2018

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Mastinu Maria Paola

Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE
F.to Prof. Vacca Sergio

IL Segretario Comunale
F.to Mancosu Donatella.

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata al n. **829**
dal **24-10-2018** e vi rimarrà fino al **08-11-2018** all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 24-10-2018

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.